

CAPITOLATO DI APPALTO PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI MEDICO COMPETENTE E PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO AI SENSI DEL D.LGS N. 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, PER IL TRIENNIO 2016-2018

SOMMARIO

1) SCOPO DELL'APPALTO.....	1
2) CONSISTENZA DELL'APPALTO.....	1
3) OGGETTO DELL'APPALTO: ATTIVITÀ PROPRIE DEL MEDICO COMPETENTE.....	2
4) DURATA, QUANTITA' E CONTENUTO DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO.....	4
Prestazioni per ciascun anno di convenzione.....	4
5) MODALITA' E TEMPI DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI.....	7
6) CRITERI E MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE.....	13
7) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO.....	16
8) PENALI.....	17

1) SCOPO DELL'APPALTO

L'appalto ha lo scopo di garantire una corretta organizzazione e gestione dell'attività di sorveglianza sanitaria mediante affidamento dell'incarico di medico competente, per l'espletamento del servizio di fornitura delle prestazioni specialistiche connesse alla sorveglianza sanitaria e per la collaborazione con i datori di lavoro e con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, secondo quanto indicato nel D. lgs. 81/2008. Le attività oggetto del presente appalto devono essere svolte nel rispetto della normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D. lgs. 81/2008, e della normativa tecnica applicabile. Le modalità con le quali il servizio deve essere eseguito sono indicate, come requisiti minimi, ai punti successivi. I servizi di cui al precedente capoverso sono svolti a favore del personale in servizio presso il Comune di Cinisello Balsamo in tutte le sedi dell'Ente stesso. L'erogazione delle prestazioni dovrà essere svolta in orari compatibili con quelli di servizio.

2) CONSISTENZA DELL'APPALTO

Le attività oggetto del presente appalto si intendono riferite al personale dipendente del Comune sottoposto a sorveglianza sanitaria, la cui consistenza, fatte salve le variazioni conseguenti a processi di mobilità o ad assunzioni e cessazioni programmate dall'Ente, è pari a:

- n. 8 datori di lavoro ai sensi del D. lgs 81/2008 (7 dirigenti e il Segretario comunale);
- n. 291 videoterminalisti (personale amministrativo e tecnico);
- n. 4 addetti al centro stampa;
- n. 60 addetti alla Polizia Locale (Vigili urbani con varie mansioni, d'ufficio e sul territorio);
- n. 5 ruspisti (attività svolta da n. 3 necrofori, n. 1 addetto agli impianti e n. 1 operaio);
- n. 8 autisti di mezzi pesanti (cestello: attività svolta da n. 5 operai e n. 3 giardinieri);
- n. 49 educatrici degli asili nido;

- n. 14 ausiliarie degli asili nido;
- n. 2 cuoche;
- n. 3 addetti agli impianti sportivi;
- n. 2 centraliniste;
- n. 14 operai con varie mansioni (1 fabbro, 4 muratori, 2 imbianchini, 2 idraulici, 1 magazziniere, 3 elettricisti, 1 falegname);
- n. 3 giardinieri;
- n. 3 messi comunali;
- n. 10 necrofori;
- n. 28 usciери;

Il numero complessivo di dipendenti ammonta a: n. 491 dipendenti a tempo indeterminato e n. 4 dipendenti a tempo determinato.

Gli stabili che costituiscono luogo di lavoro dei dipendenti comunali sono di seguito elencati, con a fianco l'indicazione dell'indirizzo:

- 1) Ufficio Tecnico, via Umberto Giordano, 3;
- 2) Cimitero di Cinisello, via Umberto Giordano;
- 3) Villa Ghirlanda Scuola di Musica, Via Frova, 10;
- 4) Palazzetto dello Sport, via XXV aprile, 3;
- 5) Stabile comunale di via XXV aprile, situato in via XXV Aprile, 4;
- 6) Palazzo Confalonieri, piazza Confalonieri, 3;
- 7) Arnesano, Vicolo del Gallo, 10;
- 8) Il Pertini, Piazza Confalonieri, 1;
- 9) Cimitero Nuovo, via dei Cipressi, 1;
- 10) Magazzino Operai, via De Amicis, 42;
- 11) Asilo nido *Il Girasole*, viale Abruzzi, 21;
- 12) Asilo nido *Arcobaleno*, via San Carlo, 9;
- 13) Asilo nido *La nave*, via Leonardo Da Vinci, 85;
- 14) Asilo nido *La Trottola*, via Di Vittorio, 5;
- 15) Cimitero di Balsamo, via Piemonte;
- 16) Stabile via Gozzano Polizia Locale, via Gozzano, 6.

3) OGGETTO DELL'APPALTO: ATTIVITÀ PROPRIE DEL MEDICO COMPETENTE

Oggetto del presente appalto è l'affidamento dell'incarico per l'attività professionale di Medico Competente e per il servizio di sorveglianza sanitaria del Comune di Cinisello Balsamo, ai sensi del D.lgs n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, per il triennio 2016-2018. L'incarico è complessivo e non è frazionabile su più soggetti.

Il Medico Competente svolge le attività di cui agli artt. 25, 39, 40, 41 del D.lgs 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, che prevedono quanto di seguito sinteticamente riassunto:

- lo svolgimento della sua funzione secondo i principi della medicina del lavoro e del Codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH);
- la possibilità di avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il Datore di lavoro che ne sopporta gli oneri;
- la trasmissione ai servizi competenti per territorio delle informazioni, relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria;

- lo svolgimento di tutta l'attività di sorveglianza sanitaria così come prevista dall'art. 41 del D.lgs 81/08 e s.m.i.;
- la collaborazione con i Datori di lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione per la valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria;
- la collaborazione alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- la collaborazione, per la parte di competenza, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, e all'organizzazione del servizio di primo soccorso;
- la collaborazione all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
- la programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- l'istituzione e/o l'aggiornamento e la custodia, sotto la propria responsabilità, della cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- la consegna ai Datori di lavoro, alla cessazione del suo incarico, della documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- la trasmissione della cartella clinica di un lavoratore che si trasferisce per mobilità ad un altro ente al medico competente dell'ente in questione, su indicazione del servizio competente;
- la consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, di copia della cartella sanitaria e di rischio, e la comunicazione allo stesso delle informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;
- la consegna al Comune di Cinisello Balsamo dell'originale della cartella sanitaria e di rischio del lavoratore cessato dal servizio. Il Comune di Cinisello Balsamo la conserverà, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per almeno dieci anni.
- l'informazione ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti;
- l'informazione, a richiesta, analoga a quella di cui al punto precedente ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
- l'informazione ad ogni lavoratore interessato sui risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, il rilascio di copia della documentazione sanitaria;
- la comunicazione per iscritto, in occasione della riunione periodica ai sensi dell'articolo 35 del D.lgs 81/2008, relativa ai risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata;
- le indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

- la partecipazione alle riunioni relative alla sicurezza e salute dei lavoratori indette dai Datori di lavoro e/o dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione;
- la visita negli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi;
- la comunicazione al Datore di lavoro, ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi, della indicazione di una periodicità diversa dall'annuale per la visita degli ambienti di lavoro;
- la partecipazione alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori.

4) DURATA, QUANTITA' E CONTENUTO DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO

Il Servizio oggetto d'appalto avrà una durata massima di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla firma del Verbale di Consegna del Servizio (mediante il quale lo stesso avrà inizio presumibilmente il 1/1/2016) e in ogni caso non oltre il termine ultimo del 31/12/2018.

Sulla base del precedente piano di sorveglianza sanitaria, nonché sul dato medio annuale delle visite relative a specifiche circostanze (richiesta dei lavoratori, visite preassuntive, visite per la ripresa del lavoro e visite in occasione del cambio della mansione), si individuano come segue le prestazioni indicative per ciascun anno di riferimento.

Prestazioni per ciascun anno di convenzione

Per l'anno 2016 la tipologia e la quantificazione delle prestazioni che verranno richieste è indicativamente dimensionata come segue:

A) PRESTAZIONI/ATTIVITA' DI "VISITA":

- N. 162 visite mediche;
- N. 7 visite mediche a richiesta dei dipendenti e/o dell'Amministrazione per valutazioni di idoneità allo svolgimento delle mansioni; (dato medio annuo nel triennio dello scorso piano sanitario)
- N. 4 visite mediche precedente alla ripresa del lavoro assenza 60 gg. continuativi (dato medio annuo nel triennio dello scorso piano sanitario)
- n. 5 visite mediche in fase preassuntiva, (dato medio annuo nel triennio dello scorso piano sanitario)

Per un totale indicativo di n. 178 visite mediche.

B) PRESTAZIONI/ESAMI STRUMENTALI :

Gli esami strumentali complessivamente previsti per i dipendenti suddetti, da effettuarsi a seconda della tipologia di profilo professionale/effettive mansioni svolte, sono indicativamente quantificati come segue:

- N. 110 visite ergofoamologiche periodiche
- N. 51 batterie di esami biochimici di laboratorio periodici;
- N. 32 Esami strumentali di laboratorio – Spirometrie - audiometrie
- n. 12 Esami Drug test

C) PRESTAZIONI/ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI, RIUNIONI, SOPRALLUOGHI

per un totale complessivo che ammonta indicativamente a n. **60 ore annue**, di cui:

- **12 ore** per la visita annuale, di cui all'articolo 25 del D.lgs 81/2008, negli ambienti di lavoro del Comune di Cinisello Balsamo, che sono costituiti da 18 stabili indipendenti tra loro, vari per dimensione e quantità di lavoratori presenti. Si concorderà con il medico competente l'opportunità di effettuare i sopralluoghi presso gli ambienti di telelavoro, che ammontano attualmente a 13.

- riunioni periodiche ai sensi dell'articolo 35 del D.lgs 81/2008, per un totale complessivo di **12 ore** dedicate alle riunioni periodiche;

- **36 ore** di incontro, distribuite in non meno di 9 incontri annui, a richiesta del Datore di lavoro o su convocazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, quale attività di collaborazione, per la parte di competenza, riferita alla valutazione dei rischi e a tutte le altre esigenze individuate dai Datori di Lavoro e/o dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Condizione indispensabile è la disponibilità, non soggetta a deroghe, da parte del Medico competente, a concordare, per la propria partecipazione all'incontro/sopralluogo/riunione, una data ricompresa entro un lasso di tempo non superiore ai 10 giorni lavorativi dalla data dell'inoltro della richiesta da parte del Datore di lavoro o del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Per l'anno 2017 la tipologia e la quantificazione delle prestazioni che verranno richieste è indicativamente dimensionata come segue:

D) PRESTAZIONI/ATTIVITA' DI "VISITA":

N. 163 visite mediche;

N. 7 visite mediche a richiesta dei dipendenti e/o dell'Amministrazione per valutazioni di idoneità allo svolgimento delle mansioni;

N. 4 visite mediche precedente alla ripresa del lavoro assenza 60 gg. continuativi (dato medio annuo nel triennio dello scorso piano sanitario)

n. 5 visite mediche in fase preassuntiva, (dato medio annuo nel triennio dello scorso piano sanitario)

Per un totale indicativo di 179 visite mediche

E) PRESTAZIONI/ESAMI STRUMENTALI:

Gli esami strumentali complessivamente previsti per i dipendenti suddetti, da effettuarsi a seconda della tipologia di profilo professionale/effettive mansioni svolte, sono indicativamente quantificati come segue:

- N. 110 visite ergoftalmologiche periodiche
- N. 52 batterie di esami biochimici di laboratorio periodici
- N. 33 Esami strumentali di laboratorio – Spirometrie - audiometrie
- n. 12 Esami Drug test

F) PRESTAZIONI/ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI, RIUNIONI, SOPRALLUOGHI

per un totale complessivo che ammonta indicativamente a n. **60 ore annue**, di cui:

- **12 ore** per la visita annuale, di cui all'articolo 25 del D.lgs 81/2008, negli ambienti di lavoro del Comune di Cinisello Balsamo, che sono costituiti da 18 stabili indipendenti tra loro, vari per dimensione e quantità di lavoratori presenti. Si concorderà con il medico competente l'opportunità di effettuare i sopralluoghi presso gli ambienti di telelavoro, che ammontano attualmente a 13.

- riunioni periodiche ai sensi dell'articolo 35 del D.lgs 81/2008, per un totale complessivo di **12 ore** dedicate alle riunioni periodiche;

- **36 ore** di incontro, distribuite in non meno di 9 incontri annui, a richiesta del Datore di lavoro o su convocazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, quale attività di collaborazione, per la parte di competenza, riferita alla valutazione dei rischi e a tutte le altre esigenze individuate dai Datori di Lavoro e/o dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Condizione indispensabile è la disponibilità, non soggetta a deroghe, da parte del Medico competente, a concordare, per la propria partecipazione all'incontro/sopralluogo/riunione, una data ricompresa entro un lasso di tempo non superiore ai 10 giorni lavorativi dalla data dell'inoltro della richiesta da parte del Datore di lavoro o del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Per l'anno 2018 la tipologia e la quantificazione delle prestazioni che verranno richieste è indicativamente dimensionata come segue:

G) PRESTAZIONI/ATTIVITA' DI "VISITA":

- N. 162 visite mediche;
- N. 7 visite mediche a richiesta dei dipendenti e/o dell'Amministrazione per valutazioni di idoneità allo svolgimento delle mansioni;
- N. 4 visite mediche precedenti alla ripresa del lavoro assenza 60 gg. continuativi (dato medio annuo nel triennio dello scorso piano sanitario);
- n. 5 visite mediche in fase preassuntiva, (dato medio annuo nel triennio dello scorso piano sanitario);

Per un totale indicativo di **178** visite mediche.

H) PRESTAZIONI/ESAMI STRUMENTALI:

Gli esami strumentali complessivamente previsti per i dipendenti suddetti, da effettuarsi a seconda della tipologia di profilo professionale/effettive mansioni svolte, sono indicativamente quantificati come segue:

- N. 110 visite ergoftalmologiche periodiche
- N. 51 batterie di esami biochimici di laboratorio periodici;
- N. 32 Esami strumentali di laboratorio – Spirometrie - audiometrie
- n. 12 Esami Drug test

I) PRESTAZIONI/ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI, RIUNIONI, SOPRALLUOGHI

per un totale complessivo che ammonta indicativamente a n. **60 ore annue**, di cui:

- **12 ore** per la visita annuale, di cui all'articolo 25 del D.lgs 81/2008, negli ambienti di lavoro del Comune di Cinisello Balsamo, che sono costituiti da 18 stabili indipendenti tra loro, vari per dimensione e quantità di lavoratori presenti. Si concorderà con il medico competente l'opportunità di effettuare i sopralluoghi presso gli ambienti di telelavoro, che ammontano attualmente a 13.

- riunioni periodiche ai sensi dell'articolo 35 del D.lgs 81/2008, per un totale complessivo di **12 ore** dedicate alle riunioni periodiche;

- **36 ore** di incontro, distribuite in non meno di 9 incontri annui, a richiesta del Datore di lavoro o su convocazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, quale attività di collaborazione, per la parte di competenza, riferita alla valutazione dei rischi e a tutte le altre esigenze individuate dai Datori di Lavoro e/o dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;

Condizione indispensabile è la disponibilità, non soggetta a deroghe, da parte del Medico competente, a concordare, per la propria partecipazione all'incontro/sopralluogo/riunione, una data ricompresa entro un lasso di tempo non superiore ai 10 giorni lavorativi dalla data dell'inoltro della richiesta da parte del Datore di lavoro o del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

5) MODALITA' E TEMPI DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

Il Medico Competente nominato dovrà assolvere tutti i compiti derivanti dall'applicazione del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81. Qui di seguito si specificano nel dettaglio le modalità ed i tempi di svolgimento richiesti per ogni prestazione:

Il soggetto appaltatore dovrà eseguire il protocollo completo delle prestazioni richieste, le cui quantità indicative sono elencate al precedente paragrafo 4), lettere da A) a I), del presente Capitolato, erogandole in orari compatibili con gli orari di servizio del Comune.

- Il protocollo di sorveglianza sanitaria potrà essere integrato o variato dal medico competente, tenendo conto, anche delle risultanze dei sopralluoghi agli ambienti di lavoro, e delle riunioni periodiche previste dall'art. 35 del D.lgs 81/2008 indette dal Datore di Lavoro, laddove necessario, con ulteriori accertamenti clinici e approfondimenti diagnostici, fatte salve le disposizioni e le normative vigenti in

materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro, coinvolgendo il datore di Lavoro e il responsabile del servizio prevenzione e protezione.

- La sorveglianza sanitaria, dovrà essere eseguita in ottemperanza all'art. 41 del D.lgs 81/2008 e successive modificazioni (D.lgs 106/2009), tenendo conto anche degli obblighi derivanti dal Provvedimento n. 99/CU 30/10/2007 (Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15/11/2007), dell'Accordo Stato/Regioni rep. atti n. 178 del 18 settembre 2008 (Sostanze stupefacenti) e dalla Legge 30.3.2001 n.,125 art. 15 "Disposizioni per la sicurezza sul lavoro" e del provvedimento Conferenza Stato/Regioni 16 marzo 2006 (Alcool).

Nell'ambito dell'attività di sorveglianza sanitaria, il Medico Competente in particolare, deve:

- redigere i protocolli sanitari per singolo lavoratore a rischio in relazione sia alla categoria di rischio specifica, sia alla mansione specifica, con indicazione sia degli accertamenti da svolgere sia delle periodicità degli stessi;
- istituire la cartella sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- indicare le visite specialistiche previste;
- indicare i criteri per l'effettuazione delle visite preventive in fase preassuntiva;
- istituire, ove necessario, il registro degli esposti ai rischi derivanti da agenti cancerogeni e biologici
- definire, in collaborazione con il Datore di Lavoro, i provvedimenti relativi al pronto soccorso e all'assistenza tecnica di emergenza;
- definire ed indicare il programma delle visite e degli esami clinici con predisposizione dei calendari da allegare alle lettere di convocazione;
- definire i criteri per l'attività di gestione degli esiti degli accertamenti (comunicazione e informazione collettiva ed individuale);
- definire i criteri per la redazione della relazione sanitaria annuale (dati anonimi collettivi emergenti dall'attività di sorveglianza sanitaria);
- definire i criteri per la tenuta dei rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale.

Le attività relative al piano di sorveglianza sanitaria verranno eseguite direttamente e sotto la personale responsabilità del Medico Competente nominato. Pertanto, una volta redatto (revisionato) e consegnato il Piano di Sorveglianza Sanitaria, il soggetto appaltatore, per il tramite del Medico Competente nominato, cura le attività di gestione e aggiornamento del Piano di Sorveglianza Sanitaria.

Inoltre, il Medico Competente ha l'obbligo di effettuare tutte le altre attività relative agli obblighi di cui agli artt. 25 e 41, del D.Lgs. 09.04.2008, n.81 e ss.mm.ii., come di seguito riportate ed integrate:

- l'aggiornamento dei protocolli sanitari per singolo lavoratore a rischio, in relazione sia alla categoria di rischio specifica sia alla mansione specifica;
- la compilazione, sotto propria responsabilità, l'aggiornamento e la custodia della cartella sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata, nel rispetto del segreto professionale e delle

modalità di custodia stabilite dalla vigente normativa, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del Medico Competente;

- la compilazione, ove necessario, e aggiornamento del registro degli esposti ai rischi derivanti da agenti cancerogeni e biologici;
- la verifica della implementazione dei provvedimenti relativi al pronto soccorso e alla assistenza medica di emergenza;
- l'aggiornamento del programma degli accertamenti periodici con predisposizione dei calendari, oggetto della convocazione da parte dell'ufficio competente;
- la gestione degli esiti degli accertamenti (comunicazione e informazione collettiva ed individuale). In particolare, il Medico Competente, all'esito delle visite mediche, dovrà:
 - esprimere per iscritto uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica, dandone copia al lavoratore e al Datore di Lavoro, da trasmettersi anche su supporto informatico: a) idoneità; b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; c) inidoneità temporanea (precisando i limiti temporali di validità); d) inidoneità permanente;
 - consegnare copia del giudizio al Datore di Lavoro e al lavoratore;
 - fornire ai lavoratori le informazioni su: rischi per la sicurezza e la salute, misure e attività di protezione e prevenzione adottate, rischi specifici cui sono esposti in relazione all'attività svolta, normative e disposizioni aziendali in materia di sicurezza, pericoli connessi all'uso delle sostanze e preparati pericolosi, procedure che riguardano la gestione delle emergenze, RSPP e Medico Competente;
 - fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria rilasciando, a richiesta dello stesso, copia della documentazione sanitaria;
 - comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 09.04.2008, n.81 e ss.mm.ii., al Datore di Lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata, fornendo indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori;
 - Nella stessa occasione (ed eventualmente nella stessa comunicazione scritta di cui sopra), consegnare una relazione sull'esito complessivo della sua attività, corredata di indicazioni ritenute utili - per la parte di propria competenza - all'attività di valutazione di tutti i rischi.

Al soggetto aggiudicatario verranno consegnate formalmente le cartelle cliniche dei lavoratori già sottoposti a sorveglianza sanitaria, custodite dal medico competente dell'azienda aggiudicataria del precedente contratto.

Il soggetto aggiudicatario, nell'ambito del servizio di sorveglianza sanitaria, deve:

- avere la disponibilità per le visite mediche di una sede, con almeno un ambulatorio, autorizzata secondo la normativa regionale, nel territorio del Comune di Cinisello Balsamo, facilmente raggiungibile con mezzi di trasporto pubblico, con fermata che non disti più di m. 500 di percorso pedonale dalla sede stessa;
- avere la disponibilità per l'attività diagnostica e per gli esami clinici di una o più sedi ambulatoriali, eventualmente coincidenti con la sede di cui sopra, autorizzata/e secondo la normativa regionale, nel territorio del Comune di Cinisello Balsamo facilmente raggiungibile/i con mezzi di trasporto pubblico, con fermata che non disti più di m. 500 di percorso pedonale dalla sede stessa;
- disporre di un ambiente idoneo per la corretta conservazione delle cartelle sanitarie (nel rispetto di quanto disposto dal D.lgs 196/2003);
- avere nella propria disponibilità personale sanitario (medici e/o infermieri) professionalmente idoneo all'esecuzione degli accertamenti sanitari in protocollo (audiometrie, spirometrie, prelievi sangue e urine test oftalmologico, ecg, ecc.) e la strumentazione necessaria per l'esecuzione dei suddetti accertamenti.
- Il soggetto appaltatore, entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di inizio dell'affidamento del servizio, deve presentare all'Amministrazione un "piano delle attività" con inseriti tutti gli elementi utili ai fini del servizio in questione, tra cui il programma delle visite mediche, il programma dei sopralluoghi alle sedi di lavoro con l'eventuale proposta di incontri e/o attività ritenuti necessari al miglioramento del servizio.
- Il Medico Competente, per lo svolgimento dell'attività affidatagli, dovrà essere presente presso la/e sede/i comunale/i nelle giornate e negli orari che saranno indicati dal/i Datore/i di Lavoro con non meno di dieci giorni lavorativi di preavviso, per lo svolgimento delle attività che richiedono ivi la presenza. Ove possibile, la giornata effettiva sarà concordata con il Medico Competente;
- IL Datore di Lavoro e/o persona da lui designata comunica al Medico Competente i nominativi dei lavoratori da sottoporre a sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41, comma 2, lett. a), d), e) ed e-bis) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonché i nominativi delle lavoratrici da sottoporre agli accertamenti di cui al Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151.
- Il soggetto appaltatore, relativamente ai lavoratori da sottoporre a sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41, comma 2, lett. b) del D.lgs 81/2008 comunica entro la prima decade di ogni mese al Datore di Lavoro e/o alla persona da lui designata, il calendario degli accertamenti sanitari relativi al mese successivo e di concerto con l'amministrazione si procede alla convocazione dei dipendenti.
- Qualora un lavoratore faccia richiesta di visita medica ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. c) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, il Datore di Lavoro e/o persona da lui designata lo comunica al Medico Competente il quale, previa verifica della necessità di tale visita in relazione al rischio professionale o alle sue condizioni di

salute, provvede a fissare la data della visita entro un congruo termine e comunque entro 15 giorni lavorativi dalla comunicazione.

- Il Datore di Lavoro e/o persona da lui designata comunica al Medico Competente i nominativi dei lavoratori da sottoporre agli accertamenti precedenti alla ripresa del lavoro di cui all'art. 41, comma 2, lettera e-ter) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81; gli accertamenti sono effettuati dal Medico Competente entro il secondo giorno dalla data di rientro in servizio del dipendente, salvo diversa comunicazione del Datore di Lavoro. In caso di idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni, o di inidoneità temporanea o permanente il giudizio di idoneità deve essere trasmesso entro due giorni dalla redazione del certificato al Datore di Lavoro e/o persona da lui designata al fine di adibire il lavoratore alla mansione consona allo stato di salute accertato.

- Il Medico Competente collabora con il Datore di Lavoro alla valutazione e al monitoraggio del rischio stress lavoro-correlato e all'individuazione delle misure di prevenzione e contenimento.

- Il Medico Competente, entro cinque giorni lavorativi dalla conclusione dei relativi accertamenti, consegna o invia al Datore di Lavoro e/o persona da lui designata e al dipendente interessato copia del giudizio relativo alla mansione specifica, di cui al comma 6 dell'art. 41 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, o il giudizio di cui all'art. 20 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151. Il Medico Competente, inoltre, deve comunicare per scritto il giorno stesso al Datore di Lavoro e al Servizio Prevenzione e Protezione i nomi dei dipendenti, che pur convocati, non si sono presentati alle visite o agli accertamenti di cui ai precedenti commi. In ogni caso nulla è riconosciuto al soggetto aggiudicatario per le mancate presentazioni di cui sopra.

- Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio nelle modalità previste dall'art 41, comma 5, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

- Salvo che in casi di forza maggiore, non è ammesso alcun cambiamento o sostituzione del Medico Competente dopo l'affidamento dell'appalto: ciò al fine di garantire la continuità del rapporto professionale. Le attività del Medico Competente potranno essere svolte da un sostituto esclusivamente per brevi periodi e nelle ipotesi di impedimento derivante da: malattia, assenze per ferie e altre gravi situazioni che impediscano temporaneamente lo svolgimento delle funzioni.

- Al fine dell'applicazione del comma precedente, il Medico Competente comunica al Datore di Lavoro e/o persona da lui designata con almeno dieci giorni di preavviso, salva oggettiva impossibilità, i periodi di assenza per i motivi di cui al comma precedente;

- In caso di inderogabile necessità di sostituire definitivamente il Medico competente per impossibilità permanente dello stesso allo svolgimento della sua funzione dovuta a cause impreviste ed imprevedibili, l'Amministrazione deve essere preventivamente consultata dall'Appaltatore in merito alla proposta del professionista che lo sostituirà e i cui requisiti dovranno essere i medesimi previsti dalla normativa in materia. In ogni caso, l'approvazione finale della scelta del soggetto proposto quale Medico competente sostitutivo di quello nominato precedentemente spetta al Comune di Cinisello, nella persona dei Datori di lavoro (Dirigenti) che sottoscrivono la nomina.

- Il Medico Competente dovrà effettuare, almeno una volta l'anno, o a cadenza diversa da lui stabilita in base alla valutazione dei rischi (l'indicazione di una

periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi), i sopralluoghi negli ambienti di lavoro e cioè in tutte le sedi Comunali del Datore di Lavoro, come indicativamente specificato al precedente paragrafo 4), lettere da A) a I), del presente Capitolato e in tutti i siti di nuovo insediamento, successivi alla data di inizio appalto. Il Medico Competente darà preventiva comunicazione del sopralluogo al Datore di Lavoro e al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione almeno 10 (dieci) giorni lavorativi prima della data del sopralluogo. Su richiesta del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il sopralluogo dovrà avvenire congiuntamente al Servizio di Prevenzione e Protezione stesso, previo accordo sulle date, in orario di lavoro dei dipendenti comunali degli stabili oggetto di sopralluogo e comunque con l'utilizzo dell'intero monte ore indicativamente previsto ed a ciò dedicato, come indicativamente specificato al precedente paragrafo 4), lettere da A) a I), del presente Capitolato. La durata dei sopralluoghi nei singoli ambienti di lavoro (stabili comunali) è determinata, tra l'altro, anche dalle caratteristiche dimensionali, costruttive, organizzative del luogo di lavoro, nonché in riferimento alla quantità di lavoratori presenti; pertanto sarà cura dell'Appaltatore acquisire le informazioni necessarie allo scopo, prima dei sopralluoghi stessi, al fine di dedicare ad ogni ambiente di lavoro una quantità del monte ore indicativamente previsto che sia rapportata alle caratteristiche specifiche dello stesso ambiente di lavoro. Per quanto concerne la modalità di espletamento di dette visite negli ambienti di lavoro effettuate dal medico competente ai sensi dell'articolo 25 del D.lgs 81/2008, essa dovrà essere quanto più possibile attiva ed interattiva, secondo quanto riportato nella risposta all'interpello n. 5/2014 del 13/03/2014 sulla corretta interpretazione dello stesso articolo 25 del D.lgs 81/2008, che si riporta in stralcio nella parte che riguarda i sopralluoghi del medico competente:

"Nel corso del sopralluogo, il medico competente prende visione del ciclo produttivo, verifica le condizioni correlate ai possibili rischi per la salute presenti nelle specifiche aree, interagisce con il datore di lavoro e/o con l'RSPP, dialoga con i lavoratori e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, laddove presenti".

Inoltre, all'interno delle sedi dell'Ente, il Medico Competente deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera u), del D.lgs 81/08. Per ogni sopralluogo l'appaltatore trasmette al Datore di Lavoro e al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (via posta elettronica), entro 10 (dieci) giorni lavorativi, apposito verbale redatto dal Medico Competente in cui, tra l'altro, saranno messe in evidenza eventuali problematiche riscontrate, inerenti alla sicurezza in materia sanitaria.

- Il Medico Competente è obbligato a partecipare a tutte le riunioni previste all'art. 35 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 con i Datori di Lavoro o i loro specifici delegati, secondo il monte ore indicativamente previsto al precedente paragrafo 4), lettere da A) a I), del presente Capitolato. In occasione delle riunioni il Medico Competente deve comunicare per iscritto al Datore di Lavoro, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), i risultati anonimi collettivi derivanti dall'attività annuale di sorveglianza sanitaria e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori. La convocazione di ciascuna delle riunioni di cui sopra è effettuata dal Datore di Lavoro, tramite il Servizio di Prevenzione e Protezione, almeno dieci giorni lavorativi prima della data della riunione. È possibile la convocazione di più riunioni di cui all'art. 35 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in un anno, data la presenza, nel Comune,

di più Datori di Lavoro e la possibilità di convocarla anche per ogni Settore. La quantità di ore da mettere a disposizione per le riunioni periodiche ai sensi dell'articolo 35 del D.lgs 81/2008 è indicativamente specificata al precedente paragrafo 4), lettere da A) a I), del presente Capitolato.

- Fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera i) dell'art. 25 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, il Medico Competente, ogni anno, in occasione della riunione periodica ai sensi dell'articolo 35 del D.lgs 81/2008, trasmette ai partecipanti alla riunione stessa una relazione riassuntiva sui propri compiti sopra indicati, al fine di fornire le linee guida necessarie per garantire ai Datori di lavoro la conoscenza della situazione complessiva e le informazioni generali per programmare gli interventi necessari alla eliminazione o riduzione dei rischi. Tale adempimento non rientra nel monte ore indicativamente previsto delle attività per prestazioni di cui al precedente paragrafo 4), lettere da A) a I), del presente Capitolato.

- Il Medico Competente è tenuto a collaborare con il Datore di lavoro e con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi e alla elaborazione del relativo documento previsto dall'art. 28 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonché all'aggiornamento dello stesso; pertanto, ogniqualvolta il Datore di Lavoro ritenga che sia necessario apportare precisazioni o modifiche a tale documento, convocherà a tal fine, tramite il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, più incontri per i quali il Medico si deve rendere disponibile. Dopo ciascun incontro, il Medico Competente farà pervenire al/ai Datore/i di lavoro e al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, entro 15 giorni lavorativi dalla data dell'incontro, le osservazioni ai documenti di valutazione dei rischi sottoposti all'esame; il Medico Competente deve, inoltre, dare la sua disponibilità per qualsiasi problematica inerente alla sicurezza in materia sanitaria. La quantità complessiva, indicativamente prevista, di ore da dedicare a tali incontri ogni anno, fermo restando che l'articolazione oraria, la quantità e la data delle convocazioni a tutti gli incontri costituisce prerogativa espressa dei Datori di lavoro per il tramite del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, è indicativamente specificata al precedente paragrafo 4), lettere da A) a I), del presente Capitolato.

- Inoltre, il Medico Competente è tenuto a: A) collaborare con l'Organo di Vigilanza competente per territorio; B) garantire, su richiesta del Datore di Lavoro o del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, la propria presenza presso le sedi comunali per far fronte a eventuali ispezioni disposte o richieste formulate dall'Organo di Vigilanza.

- In occasione di corsi di formazione o informazione o addestramento sul tema della sicurezza, organizzati dal Comune, il Medico Competente, su richiesta del Datore di Lavoro, deve garantire la sua presenza e dare il suo apporto in materia sanitaria. Tale presenza rientra nel monte ore indicativamente previsto per la collaborazione alla valutazione dei rischi con il Datore di lavoro, di cui al precedente paragrafo 4), lettere da A) a I), del presente Capitolato.

- Nel caso di assunzione, cambio mansione, trasferimento, ecc. di un lavoratore appartenente alle categorie protette di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68, il Medico Competente collabora con il Datore di Lavoro per quanto riguarda la presa d'atto del verbale della commissione di invalidità (collocabilità del lavoratore) coniugando le indicazioni di tale verbale con il contesto lavorativo in cui il Datore stesso intende destinare il lavoratore.

- Il Medico Competente trasmette alla ASL e all'Amministrazione Comunale i dati sanitari previsti dall'art. 40 del D.lgs 81/2008.

6) CRITERI E MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE

La selezione per il conferimento dell'incarico verrà effettuata mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 83 del D.lgs 163/2006, sulla base dei seguenti criteri ed elementi di valutazione.

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE avrà a disposizione 100 punti complessivi per la valutazione delle candidature/delle offerte, di cui 60 punti massimi destinati alla valutazione della Qualificazione Tecnico/professionale del candidato e 40 punti massimi destinati alla valutazione dell'Offerta Economica.

- Qualificazione tecnico/professionale del candidato - Massimo 60 punti di cui:

Massimo 30 punti per la capacità organizzativa;

Massimo 20 punti per le proposte di miglioramento;

Massimo 10 punti per le competenze professionali, escluse quelle che costituiscono requisito di partecipazione alla presente gara.

Il punteggio della capacità organizzativa è suddiviso come segue:

1) Coincidenza del luogo di effettuazione delle visite mediche con il luogo di effettuazione degli esami specialistici, **punti 6;**

2) Soluzioni logistiche agevolate per l'effettuazione di visite mediche ed esami specialistici a beneficio delle lavoratrici e dei lavoratori che hanno *handicap*: **massimo punti 6;**

3) Descrizione di massima del piano sanitario e predisposizione di uno schema operativo di visite e controlli sanitari specifici riferiti al personale del Comune sottoposto a sorveglianza sanitaria - attribuzione del punteggio in relazione alla completezza della pianificazione organizzativa di erogazione delle prestazioni: **massimo punti 6;**

4) Descrizione della struttura sanitaria di effettuazione delle visite e della struttura di effettuazione degli esami - attribuzione di punteggio in relazione alle caratteristiche di funzionalità ed adeguatezza della/e stessa/e, **massimo punti 6.**

5) Descrizione delle modalità comunicative del Medico competente con l'Amministrazione e di eventuali ulteriori modalità organizzative in relazione ad una più efficace pianificazione della riduzione dei rischi – punteggio attribuito alla modalità di comunicazione ed organizzativa, quanto più diretta e completa possibile e alla disponibilità del medico stesso in termini di modalità ed orari di contatto. **Massimo punti 6**

N.B.: la relazione con la descrizione complessiva per punti della capacità organizzativa non dovrà superare il numero massimo di 12 facciate.

Il punteggio per le proposte di miglioramento è suddiviso come segue

Soluzioni innovative, eventuali miglioramenti e/o servizi aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel presente capitolato, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, per migliorare l'efficienza e l'economicità del servizio, **massimo punti 20** (massimo 5 punti per ogni proposta ritenuta di interesse per l'Amministrazione).

N.B.: la relazione con la descrizione complessiva per punti delle proposte di miglioramento non dovrà superare il numero massimo di 2 facciate.

Il punteggio per le competenze professionali, escluse quelle che costituiscono requisito di partecipazione alla presente gara, è suddiviso come segue

titoli di specializzazione ulteriori, esclusi quelli che costituiscono requisito di partecipazione alla presente gara, **massimo punti 5** (uno per ogni titolo di specializzazione ulteriore);

Pubblicazioni in materia di medicina del lavoro, **massimo punti 5** (uno per ogni pubblicazione).

N.B.: la relazione con la descrizione complessiva delle competenze professionali, comprensiva dell'enumerazione di tutte le competenze possedute, non dovrà superare il numero massimo di due facciate.

- Offerta Economica - Massimo 40 punti.

I concorrenti dovranno – nell'offerta economica – indicare il ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara, così come indicato nel presente capitolato e nel bando di gara. L'offerta economica dovrà essere formulata compilando l'allegata lista delle prestazioni/servizi previsti dal presente capitolato.

In sede di valutazione a ciascuna delle offerte pervenute, verranno attribuiti, i punteggi di cui sopra, utilizzando, come metodo di calcolo, quanto disciplinato dall'allegato P del D.P.R. 207/2010.

In particolare:

- per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa, attraverso la media dei coefficienti compresi tra 0 e 1, espressi in valore centesimale ed attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari a ciascun elemento dell'offerta. Detta media sarà trasformata in coefficienti definitivi, ai quali verrà assegnato il relativo punteggio previsto. Da ultimo, sulla sommatoria dei punteggi "qualitativi" verrà attribuito il punteggio massimo (60) a quella più alta e proporzionando a tale valore la somma degli altri punteggi prima calcolati;
- per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa (sconto offerto sul prezzo posto a base di gara) attraverso la seguente formula

C_i	(per $A_i \leq A_{soglia}$)	=	$X * A_i / A_{soglia}$
C_i	(per $A_i > A_{soglia}$)	=	$X + (1,00 - X) * [(per A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$

Dove

C_i	=	Coefficiente attribuito al concorrente esimo
A_i	=	Valore dell'offerta (ribasso % sul prezzo) del concorrente esimo
A_{soglia}	=	Media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso % sul prezzo) dei

ia		concorrenti
A_{max}	=	Valore dell'offerta (ribasso % sul prezzo) più conveniente
X	=	Coefficiente pari a 0,90

Successivamente si procederà ai sensi dell'art.86 comma 2 alla valutazione della congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti, sottoponendo a verifica progressiva la migliore offerta ed eventualmente le successive, fino all'individuazione della prima offerta non anomala ai sensi dell'art.88 comma 7 del medesimo decreto.

Le offerte di ribasso dovranno essere proposte in %, con un numero massimo di 2 decimali. In caso di indicazione di un numero di decimali superiori, quelli in eccedenza non verranno considerati.

Per l'attribuzione del punteggio relativo all'offerta economica sarà preso in considerazione esclusivamente il ribasso percentuale offerto.

La Commissione procederà inizialmente, prima di valutare le offerte, a valutare le domande inoltrate dai candidati e a verificare il possesso di tutti i requisiti previsti dal Capitolato ed allegati, a pena di esclusione.

Successivamente, per le sole domande dei candidati che risulteranno in possesso, come da loro autodichiarazioni, di tutti i requisiti richiesti, si procederà alla valutazione delle offerte nel modo seguente.

La Commissione procederà alla valutazione comparativa relativa alla "Qualificazione tecnico/professionale del candidato" con conseguente attribuzione dei punteggi secondo i criteri stabiliti sul presente Capitolato.

Successivamente verranno valutate le "Offerte economiche" DI TUTTI I CANDIDATI. Sulla base delle migliori percentuali di ribasso offerte per le singole voci di prestazione, la Commissione procederà ad attribuire i singoli punteggi per prestazione a tutti i candidati.

La Commissione procederà pertanto alla formulazione di una graduatoria finale con punteggio determinato dalla somma dei punteggi riportati nella valutazione del parametro relativo alla "Qualificazione tecnico/professionale del candidato" unitamente a quelli riportati nella valutazione del parametro relativo alla "Offerta economica".

L'incarico verrà conferito al candidato che avrà conseguito, sommando i punteggi conseguiti nella valutazione di tutti i parametri (Qualificazione tecnico/professionale e Offerta economica) il punteggio complessivo più alto.

Il caso di parità di punteggio l'incarico verrà affidato al candidato che avrà conseguito il punteggio più alto nella valutazione della "Qualificazione tecnico/professionale"; in caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.

Il Comune si riserva la facoltà di procedere all'affidamento dell'incarico anche in presenza di una sola candidatura, ritenuta valida e congrua ovvero di non procedere

ad alcun incarico se nessun candidato risulti in possesso dei requisiti previsti dal presente Capitolato.

7) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

NOTA BENE: Tutti gli importi indicati sono esenti da IVA, ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. 633/1972, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate al punto n. 7 della Circolare n. 4 del 28/01/2005.

In base alle tariffe in corso, e all'attuale programmazione, l'importo a base di gara per le diverse tipologie di attività previste è il seguente:

N°	PRESTAZIONE	ANNUALITA'	U. Mis.	QUANTITA'	COSTO UNITARIO	COSTO ANNUALE
1.1	visita medica	2016	cad.	178	€ 55,00	€ 9.790,00
1.2	visita medica	2017	cad.	179	€ 55,00	€ 9.845,00
1.3	visita medica	2018	cad.	178	€ 55,00	€ 9.790,00
2.1	esami strumentali	2016	cad.	205	€ 25,00	€ 5.125,00
2.2	esami strumentali	2017	cad.	207	€ 25,00	€ 5.175,00
2.3	esami strumentali	2018	cad.	205	€ 25,00	€ 5.125,00
3.1	attività' di collaborazione	2016	ore	60	€ 80,00	€ 4.800,00
3.2	attività' di collaborazione	2017	ore	60	€ 80,00	€ 4.800,00
3.3	attività' di collaborazione	2018	ore	60	€ 80,00	€ 4.800,00
					totale generale a base di gara	€ 59.250,00

Tale importo costituisce il prezzo a base di gara. I concorrenti dovranno presentare l'offerta economica effettuando il ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara mediante offerta a prezzi unitari formulata compilando l'allegata lista delle prestazioni/servizi previsti dal presente appalto.

8) PENALI

- Nei casi di mancato rispetto, da parte dell'Appaltatore, di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente capitolato, per fatti a questi imputabili, sarà applicata una penale di Euro **250,00**, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di procedere, per le fattispecie più gravi o ripetute, alla risoluzione del contratto;
- Nei casi di mancato rispetto da parte dell'Appaltatore di uno qualunque dei termini temporali di cui al presente capitolato per fatto a questi imputabile sarà applicata una penale **di 50,00** euro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, fino al decimo giorno successivo a quello stabilito per la prestazione. Oltre tale periodo sarà applicata una penale di Euro **150,00** per ogni giorno ulteriore sino a trenta giorni, trascorsi i quali si potrà procedere alla risoluzione del contratto.
- In caso di mancato rispetto da parte del Medico Competente, per fatto a questi imputabile, del calendario degli accertamenti sanitari fissato ai sensi del presente capitolato, si applica all'Appaltatore una penale di Euro **150,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione, a partire già dal primo giorno di ritardo**. Se tale fatto si verifica più di cinque volte in un anno sarà facoltà della Amministrazione Comunale di procedere alla risoluzione del contratto.
- L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da formale contestazione scritta dell'inadempienza, alla quale l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare proprie controdeduzioni entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla notifica delle contestazioni.
- L'importo delle somme corrispondenti alle penali contestate ed alle spese relative all'eventuale esecuzione in danno verranno trattenute direttamente sull'importo della rata di corrispettivo relativa al mese durante il quale è avvenuto l'inadempimento.
- In caso di irrogazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale, si prevede espressamente che il contratto si risolva di diritto;
- Ai sensi dell'art. 1382 c.c., si prevede espressamente che in ogni caso l'applicazione delle penali non esclude la risarcibilità del danno ulteriore.